



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001. PERIODO 01.01.2023 . 31.12.2024.**

TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico
S.Orsola - Malpighi** riconosciuta a carattere scientifico con D.M. 19/09/2020
(di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna - via Albertoni n° 15,
nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni

E

II MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella
persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Zioldi,
giusta la delega conferita, come precisato in premessa

Premesso che

1) a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n° 274, richiamato
dall'art.165 c.p., così come modificato dalla legge 11 Giugno 2004 n°145,
dall'art.73 comma 5 bis, del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L.
30.12.2005 n° 272, convertito con legge 21.02.2006 n°49, nonché dall'art.
186 del Codice della Strada, così come modificato dalla legge 29 Luglio
2010 n°120 e dal Decreto 31 Dicembre 2020 (GU Serie Generale n.323 del
31/12/2020), il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se
l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente
nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed
Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

2) L'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

3) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni con nota del 09 Settembre 2015;

4) che l'Azienda, si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell'anno 2011 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 2022, definendo l'oggetto della presente convenzione limitatamente alla guida sotto l'influenza dell'alcool, art. 186 c.d.s..

Considerato che

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna rientra fra gli Enti indicati dall'art. 54 del citato decreto legislativo 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - Attività da svolgere

L'Azienda consente che n. 25 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54, del citato Decreto Legislativo 274/2000, prestino, presso le strutture aziendali, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all'Azienda.

L'Azienda specifica che presso le Sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:

* Area Ristorazione;

* Servizi Amministrativi e Tecnici

fatte salve eventuali e/o diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime.

Si definisce che la richiesta di disponibilità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, inoltrata all'Azienda dal legale dell'interessato, esprima tacitamente la volontà di quest'ultimo a svolgere il suddetto lavoro.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività, di cui al precedente articolo, sarà svolta dai lavoratori di pubblica utilità, in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo 274/2000, stabilisce la durata del lavoro di pubblica utilità ed eventuali specifiche indicazioni.

L'attività sarà svolta nelle aree di riferimento individuate all'articolo 1, con la precisazione che le attività di supporto ai Servizi Amministrativi potranno essere svolte presso le sedi di seguito indicate:

* Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi dell'Azienda;

* Supporto alle attività amministrative/tecniche in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitan (via Gramsci n° 12 e via

Sant'Isaia n°90 – Bologna).

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori di pubblica utilità, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, ai commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Azienda si impegna a che i lavoratori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

I lavoratori di pubblica utilità impegnati in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli in base alle istruzioni fornite dall'Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire le relative istruzioni presso l'Azienda sono:

1) il Dott. Alberto Cavicchi, afferente alla struttura - Affari Generali e Rapporti con l'Università (di seguito "il Coordinatore") - tel. 051/2141208; e-mail: albertocavicchi@aosp.bo.it;

2) Il Coordinatore individua i soggetti c.d. "referenti di area" per la gestione

ed il monitoraggio delle attività che i condannati dovranno svolgere presso le strutture dell'Amministrazione. I referenti hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni.

L'amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi dei referenti individuati.

L'Azienda - Affari Generali e Rapporti con l'Università - cura l'inserimento dei lavoratori di pubblica utilità, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di Area, tenuto conto delle esigenze organizzative interne e dell'entità della pena, seguendo di norma, l'ordine di arrivo delle sentenze al protocollo generale dell'Azienda, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: lavoro.pubblica.utilita@pec.aosp.bo.it.

ART. 4 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni

E' fatto divieto all'Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Azienda la l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'Azienda garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 7 Novembre 2012, il cui testo si coordina alle modifiche con la Legge Regionale Emilia - Romagna n. 28 del 20 Dicembre 2013 e dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 25 del 23 Dicembre 2016.

ART. 5 – Formazione

L'Azienda garantisce la formazione dei lavoratori di pubblica utilità in merito

alla sicurezza del lavoro, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 D.Lgs. 81/08, predisponendo corsi FAD, da svolgere singolarmente, in modalità on-line, per il tramite del consorzio MED 3, con contestuale rilascio dell'attestato di formazione, spendibile in tutta la Regione Emilia - Romagna.

Saranno esclusi dalla formazione tutti i condannati che dimostrino di aver già adempiuto ai suddetti obblighi di legge, previa verifica degli attestati presentati in sede di colloquio.

Il costo dei corsi di formazione sarà a carico dell'Azienda.

.ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Azienda ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/2000,(ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc...).

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3, punto 2, della presente Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore individuato all'art. 3 – punto 1. Al termine dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, il Coordinatore dovrà redigere una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato,

ART.7 – Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del

Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato,

salve le eventuali responsabilità, previste per legge, dei soggetti individuati.

Inoltre, in caso di rilevanti variazioni/aggiornamenti normativi, l'Azienda potrà esprimere considerazioni di opportunità, connesse sia al rapporto intercorrente tra fattispecie normative, condizioni oggettive/soggettive degli imputati, sia alla tipologia di servizi che vengono erogati all'utenza ed ai beni presenti nelle Sue strutture.

ART. 8 – Relazione sull'applicazione della Convenzione.

L'Azienda - Attività Generali e Istituzionali - predisponde semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L'Azienda, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d'anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.

ART. 9 – Durata della Convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 Aprile 2001, n. 80.), nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

ART.10 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che

con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è, altresì, soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le Parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

ART.11 – Trattamento dei dati e delle informazioni

Le parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della/del presente convenzione/accordo, comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi. A tal fine, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)

I soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo già citato, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola Malpighi sono conseguentemente autorizzati al compimento delle necessarie operazioni di trattamento dei dati relativi allo svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di un atto di designazione redatto in conformità alle regole Aziendali. Spetta al Referente Privacy di afferenza identificare e designare il/i consulente/i in qualità di soggetto/i autorizzato/i al trattamento, con conseguente attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati oggetto delle attività in convenzione. E' altresì compito del Referente Privacy controllare costantemente che le persone fisiche

designate, delegate e autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento, in attuazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, del principio di minimizzazione dei dati; del principio di limitazione della finalità, del principio di esattezza, del principio di limitazione della conservazione.

Bologna, 19 dicembre 2022

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Tribunale di Bologna

Policlinico S.Orsola - Malpighi

Il Presidente Vicario

Il Direttore Generale

Dott. Alberto Zioldi

Dott.ssa Chiara Gibertoni